



*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la ver-sione pubblicata nel Foglio federale.*

# Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 22 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:

- a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908<sup>3</sup> sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto sulla base dell'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004<sup>4</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:
  1. se tale tasso d'interesse è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

1 FF ...  
2 RS 642.11  
3 RS 221.229.1  
4 RS 961.01

$$\text{quota di reddito} = \left[ 1 - \frac{(1+m)^{22}-1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale tasso d'interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
- b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
- c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni ( $r$ ), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
  1. se tale rendimento è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[ 1 - \frac{(1+r)^{22}-1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale rendimento è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

*Art. 33 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Sono dedotti dai proventi:

- b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio;

*Art. 127 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

- c. gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA<sup>5</sup>, devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 22 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera b;

<sup>5</sup> RS 221.229.1

## 2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>6</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

### Art. 7 cpv. 2

<sup>2</sup> Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:

- a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908<sup>7</sup> sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo ( $m$ ) definito al momento della conclusione del contratto sulla base dell'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004<sup>8</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:
  1. se tale tasso d'interesse è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[ 1 - \frac{(1+m)^{22}-1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale tasso d'interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
- b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
- c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni ( $r$ ), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
  1. se tale rendimento è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[ 1 - \frac{(1+r)^{22}-1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale rendimento è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

6 RS 642.14  
7 RS 221.229.1  
8 RS 961.01

*Art. 9 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Sono deduzioni generali:

- b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio;

*Art. 72z<sup>bis</sup>* Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano le loro legislazioni agli articoli 7 capoverso 2 nonché 9 capoverso 2 lettera b per la data dell'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>2</sup> A partire da tale data, le disposizioni di cui al capoverso 1 sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

### **3. Legge federale del 13 ottobre 1965<sup>9</sup> sull'imposta preventiva**

*Art. 19 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> L'assicuratore notifica all'AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese.

<sup>4</sup> Egli notifica all'AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908<sup>10</sup> sul contratto d'assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>9</sup> RS 642.21

<sup>10</sup> RS 221.229.1